

# COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 24

DATA: 16/12/2021

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ASL VCO PERIODO 2022/2024 – APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE

L'anno Duemilaventuno, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 19.30, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione in videoconferenza tramite piattaforma digitale, nelle persone dei signori:

	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	MOLINARI Davide	X	
2.	PERONI Maria Lucia		X
3.	FENOGLIETTI Alessandro	X	
4.	FORTI Manuela	X	
5.	CARETTI Stefania		X
6.	BRUSA Gianluigi	X	
7.	BRIZIO Anna	X	
8.	ANTONIAZZA Natalino	X	
9.	STUPPIA Vincenzo		X
10.	CALANDRIELLO Andrea		X
11.	REGAZZONI Laura	X	
	TOTALI	7	4

La partecipazione dei sopra indicati Consiglieri presenti in audio-video conferenza, avviene con le modalità stabilite con Decreto del Presidente n° 1 in data 23/03/2020, e ciò rispettando il segreto d'ufficio che attiene alla carica rivestita.

Presiede la seduta presso la Sede comunale il Sindaco MOLINARI DAVIDE e partecipa alla stessa in audio-videoconferenza e verbalizza il Segretario BOGGI GIOVANNI.

Il Sindaco MOLINARI DAVIDE dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ASL VCO PERIODO 2022/2024 – APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è invalsa l'abitudine di trasportare e conferire le salme rinvenute sul territorio di vari comuni presso gli obitori degli ospedali di Verbania, Omegna e Domodossola con conseguente aggravio economico e gestionale improprio a carico dell'A.S.L., tenuto conto che compete al Comune l'obbligo di disporre di locali per il ricevimento e l'osservazione delle salme di persone decedute sul territorio comunale in particolari situazioni nonché di un obitorio per l'assolvimento delle attività necrosettorie;

con nota n. 57887/RE/me in data 12/7/2007, il Direttore Generale dell'A.S.L. 14 ha proposto l'approvazione di una convenzione per l'utilizzo delle strutture in oggetto indicate; con la stessa nota, il Direttore Generale ha comunicato che la mancata stipula della convenzione comporta per l'Ente il pagamento degli oneri di gestione e deposito della salma pari ad euro 300,00 (IVA compresa) per i primi 3 giorni, ed euro 50,00 (IVA compresa) per ogni giorno di permanenza aggiuntiva, come già comunicato in precedenza;

CONSIDERATO che il Comune di Aurano, negli anni, ha provveduto alla sottoscrizione di specifica convenzione con l'A.S.L. VCO al fine di poter beneficiare del servizio di utilizzo degli obitori dei presidi ospedalieri di Verbania, Omegna e Domodossola;

DATO ATTO che con nota n. 77023 in data 03/12/2021, il Direttore SOC Affari Generali Legali e Istituzionali dell'A.S.L. V.C.O., in vista della scadenza della convenzione, ha proposto l'approvazione di una nuova convenzione;

VISTO lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti sia amministrativi che finanziari;

RITENUTO di approvare la convenzione in considerazione del fatto che la quota annuale, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 3, comporta una spesa di gran lunga inferiore al costo di ogni singola prestazione;

SPECIFICATO che la nuova convenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

VISTO il risultato unanime della votazione espressa in forma palese,

Presenti e votanti n°:	7
Astenuti..... n°:	0
Voti favorevoli ... n°:	7
Voti contrari..... n°:	0

## DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola per l'utilizzo dei depositi di osservazione e degli obitori dei presidi ospedalieri di Domodossola, Verbania e del Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A.;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;

DI DARE ATTO che la convenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2024;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio per la formale assunzione dell'impegno di spesa da calcolare le modalità stabilite dall'art. 3 della citata convenzione.

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI AURANO DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E DEGLI OBITORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E DEL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale VCO, C.F./P.IVA 00634880033, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117 legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore sostituto della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e s.m.i.

e

il comune di Aurano (partita IVA 00475640033), in persona del suo Legale Rappresentante Molinari Davide, nato a Premosello Chiovenda il 17/1/1974 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede comunale;

Preso atto che la corretta gestione delle attività necroscopiche e dei trattamenti sui cadaveri, così come previsti dal vigente Ordinamento mortuario, non può che scaturire da un'efficace integrazione degli ambiti di competenza funzionale dei Comuni e dell'Autorità Sanitaria;

Considerato che la vigente normativa affida ai Comuni l'onere di mettere a disposizione dell'Autorità Sanitaria strutture idonee all'assolvimento delle attività di deposito di osservazione ed obitoriali;

Ritenuto che il funzionamento degli obitori deve necessariamente essere armonizzato con l'attività di sopralluogo medico-legale nonché con quella di prelievo e trasporto delle salme sottoposte ad osservazione per esigenze di giustizia o ad incumbenti disposti autonomamente dall'Autorità Sanitaria, oltre a garantire l'espletamento delle attività richieste da altri soggetti a ciò deputati dalla legge;

Considerato infine che la struttura obitoriale deve non solo rispondere a parametri normativi di tutela della salute pubblica, ma deve essere finalizzata a consentire anche l'esercizio di ordinari atti di pietà verso i defunti;

Constatato che le celle frigorifere devono essere non meno di una ogni 20.000 abitanti e, comunque, non meno di cinque;

Verificato che non tutti i cimiteri comunali compresi nel territorio di questa A.S.L. dispongono di strutture idonee a svolgere le sopra citate funzioni a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria (artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990).

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'A.S.L. V.C.O., come sopra rappresentata, provvede mediante la Struttura Complessa di Medicina Legale agli adempimenti occorrenti a garantire, senza oneri per il Comune, l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali che qui sinteticamente vengono elencate:
  - Ricontri diagnostici;
  - Certificazione delle cause di morte;
  - Adempimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
  - Rapporti con il Servizio di Igiene Pubblica;
  - Rapporti con l'Ufficio di Stato Civile;
  - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
2. L'A.S.L. V.C.O., con oneri a carico del Comune convenzionato, assicura le seguenti funzioni:

## Osservazione

- a) Osservazione di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;
- b) Osservazione di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L.;
- c) Osservazione di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e trasportate presso gli obitori dell'A.S.L..

## Obitoriali

- a) Osservazione, esame esterno ed eventuale riscontro diagnostico dei cadaveri trasportati presso l'obitorio;
- b) Deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie o altri accertamenti medico-legali;
- c) Riconoscimento;
- d) Eventuali trattamenti igienico-conservativi;
- e) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamenti igienico-conservativi di cadaveri portatori di radioattività.

## Articolo 2

### Modalità di svolgimento del servizio

1. Le parti convengono le seguenti modalità ordinarie di funzionamento degli obitori convenzionati, tenuto conto che l'A.S.L. VCO mette a disposizione gli obitori situati presso l'Ospedale di Domodossola e quello di Verbania, sul quale convergeranno - di massima - le salme da sottoporre a necroscopia a qualsiasi titolo:
  - a) Svolgimento dei compiti istituzionali
    1. Il trasporto dei cadaveri all'obitorio, cui provvede direttamente il Comune per il tramite di Imprese convenzionate preventivamente identificate, può avvenire durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere e comporta, nelle ore di presenza, la consegna della salma al personale della struttura; nelle ore di chiusura, il deposito del corpo nel locale di osservazione, con compilazione dell'apposito registro da parte degli addetti (personale A.S.L. o personale delle Imprese quando il personale A.S.L. è di riposo).
    2. Le salme trasportate dal comune all'obitorio, a qualsiasi titolo, non possono poi effettuare il trasporto "A cassa aperta", in modo da consentire l'effettuazione dell'esame esterno e del riscontro diagnostico laddove richiesto.
    3. Il trasporto da case ritenute inadatte/insalubri deve essere certificato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, così come espressamente previsto dall'art. 3, c. 5, della Legge regionale n. 15 del 3/8/2011, inerente la disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.
    4. Fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria, le attività autoptiche di riscontro diagnostico svolte dall'Autorità Sanitaria saranno effettuate dal personale della S.C. Medicina Legale nel più breve termine possibile, dopo la scadenza del periodo di osservazione o la ricezione del nulla-osta.
  - b) Accesso agli obitori
    1. L'apertura al pubblico per la veglia delle salme che, espletate le incombenze obitoriali, siano in attesa del trasporto funebre, è garantita tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
  - c) Preparazione delle salme per l'esposizione

1. Restano a carico dei familiari o di altri aventi diritto - per il tramite delle Imprese di Onoranze Funebri individuate dagli stessi - la composizione ed esposizione delle salme ed il loro posizionamento in feretro, preliminarmente alla partenza del servizio funebre.

d) Funzioni di garanzia e di tutela

1. Al personale dell'obitorio è fatto assoluto divieto di accettare liberalità da alcuno e di segnalare a terzi nominativi di Imprese Funebri. L'Azienda si riserva di disporre l'allontanamento del personale riconosciuto responsabile e di perseguire le opportune azioni anche in sede giudiziaria.
2. L'assolvimento di quanto sopra viene garantito tramite personale in servizio presso gli obitori individuato dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera, fatte salve le specifiche competenze del Direttore Sanitario Ospedaliero e del Direttore della U.O.A. Medicina Legale o loro delegati.

#### Art. 3

##### Condizioni economiche

1. Il Comune verserà all'Azienda una quota annua pari ad euro 0,25 (oltre IVA) per abitante residente e registrato al 31.12 dell'anno precedente all'inizio di ciascuna annualità.
2. La fatturazione avrà le seguenti scadenze:
  - semestrale al 30/6 ed al 31/12;
  - il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
3. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal precedente comma 2, l'Azienda applicherà gli interessi di legge.

#### Art. 4

##### Durata

1. La presente convenzione ha validità dall'1.01.2022 al 31.12.2024.
2. Nel caso l'Azienda stabilisse di ampliare gli obitori o di apportare agli stessi migliorie, si procederà ad una revisione del contenuto economico di cui al precedente art. 3).

#### Art. 5

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale son stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lettera "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. L'informativa estesa dell'A.S.L. VCO è disponibile sul sito del titolare all'indirizzo [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it). Il responsabile della protezione dei dati dell'A.S.L. VCO è contattabile scrivendo a [dpo@aslvco.it](mailto:dpo@aslvco.it). Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 l'A.S.L. VCO è titolare dei dati degli interessati in relazione alle prestazioni sanitarie che quest'ultima eroga ai suddetti. Il comune è titolare dei dati degli interessati. Ogni titolare sarà autonomamente responsabile in termini di accountability nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali.

#### Art. 6

##### Recesso

1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da comunicarsi con preavviso di almeno tre mesi.
2. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. b, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (Tariffa all. AS - parte II<sup>a</sup>, lett. B.); ove ricorra il caso d'uso, l'atto verrà registrato a

tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'A.S.L. V.C.O  
Il Direttore Sostituto SOC Affari  
Generali Legali e Istituzionali  
(Dr.ssa Giuseppina Primatesta)

Per il Comune di Aurano  
Il Sindaco  
(Geom. Davide Molinari)

IL PRESIDENTE  
F.to Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giovanni Boggi

---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Giovanni Boggi

---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Giovanni Boggi

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, li 24/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giovanni Boggi

---

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000  
 è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, li 16/12/2021

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Boggi

=====

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Aurano,

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Boggi